

## Statuto Ente del Terzo Settore (ETS)

### ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione: **"Associazione INSIEME per Ricominciare - APS"**, ai sensi artt. 35 e s CTS da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Pedara (CT), via Ombra n. 24, e con durata illimitata.

### ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione di promozione sociale non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

- a) promuovere studi, ricerche, convegni e qualsiasi altra attività che possa far maturare una cultura di accoglienza e di fratellanza;
- b) offrire assistenza morale e materiale a soggetti svantaggiati, sia al loro domicilio sia in istituti e strutture di ricovero, ospedalieri e non;
- c) gestire, direttamente od in collaborazione, strutture diurne o residenziali, quali case famiglia, comunità alloggio, centri diurni, centri di accoglienza per l'ospitalità diurna, e quant'altro previsto dalle leggi nazionali e regionali;
- d) promuovere ed organizzare attività che favoriscano la sensibilizzazione sui problemi sociali della terza età, in particolare mostre, convegni, trattenimenti, indagini, ricerche ed affini; saggi, anche in forma periodica, soggiorni, vacanze, giochi, centri di incontro per attività culturali e del tempo libero, case di accoglienza per autosufficienti e non, servizi pasti a domicilio, assistenza domiciliare, servizi di teleassistenza, telesoccorso, iniziative di turismo sociale e/o quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale in favore di soggetti svantaggiati anche in convenzione con Enti pubblici e privati secondo gli standards previsti dalle leggi speciali;
- e) organizzare momenti di confronto e di verifica tra i soci e con altre realtà operative simili, nazionali ed estere;
- f) curare la formazione morale e professionale dei volontari aderenti all'associazione ed all'uopo organizzare convegni e stage con l'intervento di esponenti di rilievo nei settori sociali interessanti l'attività sociale;
- g) realizzare centri studi e documentazione forniti di biblioteche e documentazioni audiovisive per consentire un costante aggiornamento sulle problematiche di disagio dei soggetti di cui al superiore art. 2);
- h) collaborare con enti istituzionali pubblici e privati per la realizzazione di programmi ed attività volti all'integrazione dei soggetti di cui al superiore art. 2) ed al loro migliore reinserimento nelle collettività.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le seguenti attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva

– al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

### **ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata all'occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

### **ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)**

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'associazione è costituita da:

- soci fondatori
- soci onorari
- soci ordinari

Sono soci fondatori i componenti che sottoscrivono l'atto costitutivo. Sono soci onorari coloro che, al seguito, saranno cooptati come soci *ad honorem* dal Consiglio Direttivo, all'unanimità. Sono soci ordinari tutti gli altri soci.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo, a maggioranza.

#### **ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, perde la qualifica di associato anche nei seguenti casi:

- per dimissioni scritte e motivate;
- per radiazione;
- per prolungata morosità nel pagamento delle quote sociali.

I provvedimenti relativi vengono presi mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato, che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentata almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili né trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

#### **ART. 6 (Organi)**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea Generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

#### **ART. 7 (Assemblea Generale dei soci)**

Nell'Assemblea Generale dei soci hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto, purché sia in regola con il pagamento delle quote associative.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino a un massimo di 5 associati. Non sono ammesse, per ciascun socio, più di due deleghe. Si applicano i co. 4 e 5 dell'art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta contenente il luogo, la data, l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, inviata almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati; la convocazione si intende valida anche se consegnata per le vie brevi, a mano al socio, o inviata per email comunicata al momento dell'adesione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- elegge a scrutinio segreto il Consiglio Direttivo;
- definisce o modifica le quote annuali;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega; in assenza di convocazione rituale è validamente costituita totalitaria.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, salvo diverse disposizioni previste dal presente Statuto. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la responsabilità degli amministratori, questi ultimi non hanno diritto di voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Lo Statuto può essere modificato dall'Assemblea Generale ordinaria dei soci a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

#### **ART. 8 (Consiglio Direttivo)**

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato, per gravi motivi, con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
- formula i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- delibera sull'ammissione e sull'esclusione degli associati;
- delibera le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- delibera l'eventuale costituzione di gruppi di lavoro per specifiche iniziative, fissandone la durata.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti compreso tra 3 e 9, nominati dall'Assemblea, dura in carica sino a revoca o dimissioni dei suoi membri e sono rieleggibili. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. Si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. L'Organo di amministrazione si riunirà almeno tre volte l'anno.

Con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, l'Organo di amministrazione elegge a scrutinio segreto, nel proprio seno, il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario Tesoriere.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6 dell'art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se tale rappresentanza sia disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale; pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### **ART. 9 (Presidente)**

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione – nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, deliberata dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività svolta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **ART. 10 (Il segretario)**

Il Segretario:

- a) dirige l'Ufficio di Segreteria;
- b) attua le direttive del Consiglio Direttivo;
- c) svolge le funzioni di Tesoriere e predispone e cura la gestione contabile dell'associazione e la redazione dei bilanci che sottoporrà all'approvazione del Consiglio;
- d) cura il collegamento tra le singole articolazioni dell'Associazione;
- e) verifica anno per anno l'eventuale morosità del singolo socio. A giugno di ogni anno invita i soci morosi a regolarizzare la loro posizione. Se la quota non viene pagata entro il mese successivo, i soci morosi sono dichiarati decaduti.

#### **ART. 11 (Organo di controllo)**

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 23 qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile del suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di controllo possono, in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo; a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **ART. 12 (Revisione legale dei conti)**

Il Consiglio Direttivo può nominare, su proposta del Presidente, un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi e tre supplenti. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente. Il Collegio svolge le funzioni di controllo contabile e di revisione dei bilanci consuntivi.

Il Collegio resta in carica due anni. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica o incarico all'interno dell'Associazione. L'organo può essere monocratico ed il revisore Unico deve essere scelto tra i professionisti iscritti al Registro dei revisori legali tenuto dal Mef.

#### **ART. 13 (Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il suo patrimonio è costituito:

- a) dall'importo delle quote sociali dei soci;
- b) da donazioni, lasciti, oblazioni di enti o di singoli cittadini, espressamente destinati a tale scopo;
- c) da fondi destinati ad incrementi del patrimonio con delibere dell'Assemblea dei soci;
- d) da materiali e beni mobili o immobili di sua proprietà;
- e) da proventi da contratti o convenzioni sottoscritti con enti pubblici e privati, o da contributi e finanziamenti di enti pubblici e privati.

#### **ART. 14 (Divieto di distribuzione degli utili)**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ETS.

#### **ART. 15 (Risorse economiche)**

L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

#### **ART. 16 (Bilancio di esercizio)**

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale, con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

#### **ART. 17 (Bilancio sociale e informativa sociale)**

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale. I predetti obblighi scattano al superamento delle soglie previste dalla normativa vigente e successive modificazioni.

#### **ART. 18 (Libri)**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuto a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi in sede di approvazione del bilancio di esercizio.

#### **ART. 19 (Volontari)**

I volontari sono persone che, per loro libera scelta, svolgono – per il tramite dell'associazione – attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

#### ART. 20 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

#### ART. 21 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore operanti in identico o analogo settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati.

#### ART. 22 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Giovanna Di Blasi  
Giovanni Di Blasi  
Maurizio Messina  
Anna Biondi  
Matti  
Enzo Di Blasi  
Ilfo Silvestri  
Caterina Biondi  
Vincenzo Silvestri

|                        |  |                                                           |         |
|------------------------|--|-----------------------------------------------------------|---------|
| <b>Agenzia Entrate</b> |  | Divisione Provinciale di Catania<br>Ufficio Terzo settore |         |
| LIVELLAMENTO IMPOSTA   |  | Reg. II 06/11/2025                                        |         |
| Imp. 200,00            |  | Cl. 595                                                   | Scade 3 |
| Imp. ....              |  | MESSINA GIUSEPPE NR. 01                                   |         |
| Cl. ....               |  | RAPP. LEGALE                                              |         |
| Cl. ....               |  | p. IL DIRETTORE PROVINCIALE                               |         |
| T.G. ....              |  | IL FUNZIONARIO                                            |         |
| San. ....              |  | Agatino ISSO (*)                                          |         |
| Int. ....              |  |                                                           |         |
| Totale 200,00          |  |                                                           |         |